

A photograph of two scientists, a man and a woman, wearing white lab coats and safety goggles. They are looking intently at a computer monitor displaying a line graph. The woman is pointing at the screen with her right hand. The background is a blurred laboratory setting.

assaperlo!

**Consigli per una scelta consapevole
di una polizza di responsabilità
civile professionale
per il medico e
il personale sanitario
non medico**

assaperlo.com





Introduzione

Non è sempre facile e immediato scegliere con sicurezza la propria polizza assicurativa professionale.

Sul mercato l'offerta è ampia e le condizioni contrattuali sono diverse.

Se un professionista si trova per la prima volta a dover scegliere a quale tipologia di contratto assicurativo affidarsi o se ha la necessità di cambiare la propria polizza, questa breve guida ha l'intento di supportarlo a togliere ogni dubbio, attraverso una **serie di consigli che mettono l'accento sugli aspetti più importanti da considerare prima di stipulare un contratto assicurativo.**

La decisione a chi e come affidare la tutela da eventuali danni della propria attività professionale è un atto importante: una buona polizza deve prima di tutto garantire al proprio assicurato di poter vivere il **proprio lavoro con la necessaria serenità.** •





Indice

pag.4 La polizza di responsabilità civile professionale (RC professionale)

Cosa è una polizza RC professionale.

A cosa prestare attenzione nella stipula di una polizza RC professionale.

pag.7 La polizza RC professionale obbligatoria per legge

La legge e l'assicurazione per il personale sanitario medico e non

La legge Gelli

Responsabilità penale per il personale sanitario medico e non

pag.11 Come scegliere da chi assicurarsi

La compagnia di assicurazione.

Il ruolo dell'intermediario assicurativo.

Stipulare una polizza assicurativa tramite il web o il telefono.

pag. 14 Prima di sottoscrivere una polizza RC professionale

Obblighi da parte delle compagnie e intermediari che vendono polizze.

Il massimale di garanzia e i limiti di indennizzo.

La franchigia.

Le esclusioni e le rivalse

La durata del contratto

Il patto di gestione della lite

Pag.18 About us

Una parte dei contenuti di questa guida è stata realizzata prendendo spunto dalla pubblicazione.

LE ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, Roma, Dicembre 2017.

IVASS, istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.



La polizza di responsabilità civile professionale

Cosa è una polizza di responsabilità civile professionale

La polizza di **Responsabilità civile professionale (RC professionale)** è un'assicurazione che protegge il patrimonio del **professionista** dai **rischi professionali** connessi al normale svolgimento della propria attività.

A fronte del pagamento di un premio di polizza assicurativa annuo, la compagnia di assicurazione garantisce il professionista dalle eventuali richieste di risarcimento presentate da terze parti, danneggiate dal lavoro dell'assicurato a seguito di **errori, negligenze od omissioni** verificatesi involontariamente durante l'esercizio della propria professione.

Caratterizza questo tipo di polizza il fatto che non sempre il danno si manifesta immediatamente dopo il comportamento che l'ha causato.

Ad esempio i danni causati per una errata progettazione di uno stabile o di un'infrastruttura possono emergere anche a distanza di tempo dall'azione che li ha prodotti.

Da qui si capisce facilmente quindi che il risarcimento potrebbe essere chiesto dal danneggiato al responsabile anche uno o più anni dopo la condotta colpevole fatta, involontariamente, da quest'ultimo.

L'obbligo di coprire il danno provocato da parte della compagnia di assicurazione scatta non quando l'assicurato si rende responsabile di un danno causato a terzi durante l'esercizio della professione, **ma solo nel momento in cui il danneggiato esige la richiesta di risarcimento del danno e di conseguenza l'assicurato decide di renderla nota alla propria compagnia assicurativa. >>**



La polizza di responsabilità civile professionale

Cosa è una polizza di responsabilità civile professionale

La polizza di **Responsabilità civile professionale (RC professionale)** è un'assicurazione che protegge il patrimonio del **professionista** dai **rischi professionali** connessi al normale svolgimento della propria attività.

A fronte del pagamento di un premio di polizza assicurativa annuo, la compagnia di assicurazione garantisce il professionista dalle eventuali richieste di risarcimento presentate da terze parti, danneggiate dal lavoro



A cosa prestare attenzione nella stipula di una polizza RC professionale

Prima di stipulare una qualsiasi polizza di responsabilità civile professionale è importante **analizzare sempre esigenze e caratteristiche dell'attività** che svolgiamo e dei rischi ad essa connessi.

Solo in questo modo è possibile scegliere il **prodotto che risulta più adeguato** alla propria situazione professionale tra le varie offerte presenti sul mercato assicurativo.

Da ricordare inoltre che tutte le polizze di responsabilità civile professionale sono **claims made**: hanno cioè **efficacia per richieste di risarcimento presentate in corso di validità della polizza**, anche se il comportamento che ha provocato il danno è avvenuto in un periodo precedente la stipula del contratto, ma delimitato in polizza (vedasi retroattività).

Inoltre la garanzia "postuma" delle polizze di responsabilità civile professionale copre i danni dovuti a fatti che siano verificati in corso di validità del contratto, a condizione tuttavia che siano denunciati entro un determinato termine previsto in polizza, anche se successivo alla sua data di scadenza.

La garanzia invece non copre i danni che, anche se verificatisi durante il corso del contratto, vengono denunciati oltre questo termine.

Consigliamo al professionista di prestare molta attenzione nel momento in cui, alla **scadenza di una polizza** decida di stipulare un contratto diverso con la stessa compagnia o con una compagnia diversa. In questo caso **ci si deve accertare di non incorrere in periodi privi di copertura**.

Tutte le assicurazioni di responsabilità civile professionale obbligatorie in quanto previste dalla legge hanno condizioni di contratto imposte dalle norme di legge che ne esigono l'obbligatorietà, che dettano la tipologia dei rischi da coprire e le clausole contrattuali principali. •

Le polizza RC professionale obbligatoria per legge

La legge e l'assicurazione per il personale sanitario medico e non

La legge sulla riforma delle professioni 148/2011 Dpr 137/2012 ha reso **obbligatoria la stipula di una polizza assicurativa professionale per il personale sanitario.**

Dopo due anni di proroga, dal 14 agosto 2014 l'obbligo di assicurarsi viene confermato per:

- il personale sanitario che esercita la professione come libero professionista indipendente, sia in attività di intramoenia che extramoenia;
- Il personale sanitario dipendente di ospedali pubblici che svolge, anche saltuariamente, l'attività professionale in privato, convenzionato con il sistema sanitario nazionale o coloro che svolgono attività di consulenza o collaborazione con cliniche, strutture sanitarie pubbliche o private.
- Il medico di base che ha l'arduo compito di dare una prima risposta ai problemi di salute del paziente e indirizzarlo eventualmente allo specialista più adatto

Una polizza RC Professionale per il personale sanitario protegge l'assicurato e il suo patrimonio in caso di richieste di risarcimento avanzate da terzi durante il periodo di validità della polizza, per errori professionali commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. •



■ **La legge Gelli**

Dal 2014 nel corso del tempo sono state apportate ulteriori disposizioni legislative in merito all'obbligatorietà dell'assicurazione per i sanitari, tra cui la più nota è sicuramente **la legge Gelli, entrata in vigore il 1 Aprile 2017.**

Questa disposizione legislativa è nata con tre obiettivi: incentivare la prevenzione, regolamentare la responsabilità sanitaria, tutelare gli esercenti la professione.

I punti forti della legge Gelli sono stati: l'introduzione del risk management, la riforma della responsabilità penale e civile, la riforma del contratto di assicurazione e l'introduzione di istituti processionali obbligatori.

Secondo questa legge la sicurezza della cure, alla quale concorre **tutto il personale, compresi i liberi professionisti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private**, si realizza anche **mediante le attività di prevenzione e gestione del rischio** sanitario e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.

Tra le altre disposizioni in materia di risk management viene stabilito **l'obbligo per le strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private di redigere una relazione annuale consuntiva su eventi avversi, cause e iniziative di gestione.**

Le strutture pubbliche e private hanno altresì l'obbligo di garantire la **trasparenza dei dati**, pur nel rispetto della privacy: le cartelle cliniche sono divenute accessibili in tempi rapidi per i pazienti che possono anche consultare sui siti internet delle strutture i dati dei risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni.

•



■ **Responsabilità penale per il personale sanitario medico e non**

Per **responsabilità penale** per chi esercita la professione sanitaria, ci si riferisce in particolare alla responsabilità colposa per morte e lesioni.

La legge Gelli ha stabilito che l'imperizia non è punibile se sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, ossia le raccomandazioni elaborate in modo sistematico per assistere medici e pazienti nelle decisioni cliniche, o in mancanza, le buone pratiche clinico - assistenziali adeguate al caso concreto.

Con questa disposizione legislativa **tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private**, devono dotarsi di una **copertura assicurativa obbligatoria** di responsabilità civile o di altre analoghe misure, verso terzi e verso i propri prestatori di opera, comprese le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione dentro le mura, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario nazionale e anche attraverso la telemedicina.

Inoltre, dovranno dotarsi di rc professionale tutti i sanitari che svolgono la propria attività in regime libero professionale, all'esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Per quanto riguarda i sanitari che a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private, dovranno assicurarsi, con oneri a proprio carico, per l'ipotesi della colpa grave. >>



Va ricordato che la struttura pubblica o privata può sempre esercitare un'azione di rivalsa nei confronti del professionista se lo ritiene direttamente responsabile di un danno arrecato a terzi.

La normativa infatti ha rivisto la configurazione di colpa grave, derivante da condotte imperite.

Consigliamo al professionista in generale, oltre alla polizza assicurativa per il personale sanitario o per colpa grave di **associare anche una polizza di tutela legale** che intervenga per coprire le spese da sostenere per i contenziosi legali e **una polizza infortuni** che copre i danni che possono intervenire al diretto assicurato. •



Come scegliere da chi assicurarsi

La compagnia di assicurazione

Il professionista che necessita di stipulare una polizza di RC professionale ha la libertà di scegliere di farlo direttamente presso una **compagnia di assicurazione** o di appoggiarsi agli intermediari assicurativi iscritti al RUI, il Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

In Italia il settore assicurativo è fortemente controllato dalla legge, tanto che è stato creato l'**IVASS, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni** e sul loro operato.

Per poter operare, una compagnia di assicurazione, deve disporre della specifica autorizzazione dell'Ivass.

Ogni professionista può consultare in un qualsiasi momento gli elenchi delle compagnie di assicurazioni italiane ed estere abilitate per legge ad operare sul territorio italiano, sul sito dell'Ivass.

Prima di stipulare un contratto consigliamo di controllare che la denominazione della compagnia assicurativa corrisponda con precisione a una di quelle presenti nell'Albo dell'Ivass.

Suggeriamo anche di prestare attenzione se si sceglie una compagnia di assicurazione estera, in quanto la legislazione che viene applicata al contratto e che deve essere espressa nella nota informativa, può non essere quella italiana. •

■ ***Il ruolo dell'intermediario assicurativo***

Per stipulare un contratto di assicurazione, al posto della compagnia, si può tranquillamente decidere di rivolgersi a un **intermediario assicurativo**.

E` quella figura che propone e presenta, da un punto di vista professionale, una gamma variegata di prodotti assicurativi e riassicurativi. Offre assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e collabora nella gestione e nella stipula dei contratti.

Tutti gli intermediari assicurativi devono essere iscritti in una delle cinque sezioni del RUI, il Registro unico degli **intermediari assicurativi e riassicurativi**, pubblicati e aggiornati sul sito dell'Ivass

Prima di stipulare qualsiasi contratto consigliamo di controllare sempre che l'intermediario scelto sia iscritto in una delle sezioni del RUI, pubblicati sempre aggiornati sul sito dell'Ivass.

Consigliamo anche di verificare la qualifica professionale e il rapporto esistente tra l'intermediario e la compagnia di assicurazione che offre il prodotto assicurativo.

L'intermediario assicurativo è tenuto a consegnare al cliente un documento che contiene tutti i principali obblighi di comportamento ai quali si deve attenere e, prima della sottoscrizione del contratto deve consegnare una dichiarazione con i suoi dati principali (nome, cognome, telefono, società per la quale opera etc).•

Stipulare una polizza assicurativa tramite web o telefono

Le polizze assicurative possono essere stipulate oggi anche a distanza, tramite il canale **web o il telefono**.

In tal caso è necessario che comunque siano forniti ed espressi in modo chiaro ed esauritivo, informazioni come:

- **L'informativa precontrattuale prevista per tutti i tipi di contratto, con i dati degli intermediari.**
- **Le caratteristiche principali del prodotto offerto.**
- **L'indicazione del premio totale con onere, spese da pagare.**
- **Le modalità di ricezione e della trasmissione della documentazione.**
- **Ogni eventuale costo aggiuntivo a seguito dell'uso del canale a distanza adottato.**
- **Le modalità di sottoscrizione e ritrasmissione del contratto.**



Da tenere presente che chi contrae una polizza assicurativa a distanza, può eventualmente recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data della conclusione, ovvero da quando riceve le condizioni di polizza o le informazioni contrattuali, se successiva. •



Prima di sottoscrivere una polizza RC professionale

Obblighi da parte delle compagnie e intermediari che vendono polizze

Le compagnie che vendono polizze devono **rendere pubblico il set dell'informativa precontrattuale che contiene tutte le condizioni.**

Se si decide invece di appoggiarsi a un intermediario, quest'ultimo è tenuto a illustrare in modo chiaro e trasparente le caratteristiche del contratto che ti sta vendendo e le prestazioni che la compagnia di assicurazione dovrà rendere in tuo favore.

Per proporre al professionista la polizza più rispondente alle tue esigenze, l'intermediario farà alcune domande in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi. Queste domande sono previste per legge; qualora il professionista decida di non rispondere, dovrà firmare una specifica dichiarazione di rifiuto.

L'intermediario potrebbe anche dire al suo cliente che la polizza che si intende scegliere non è adeguata alle sue esigenze. Se si vuole comunque sottoscriverla, il cliente e l'intermediario dovranno firmare una dichiarazione dove siano riportati i motivi dell'inadeguatezza e la volontà da parte del cliente di sottoscriverla comunque.

La **compagnia di assicurazione e l'intermediario hanno l'obbligo di essere trasparenti** e di fornire al proprio cliente la massima assistenza sia prima della sottoscrizione che durante il corso di validità del contratto. •

Il massimale di garanzia e i limiti di indennizzo

È la **somma massima che l'impresa è tenuta a pagare in caso di sinistro** ed è stabilita in funzione del premio.

In alcune **RC professionali ritenute obbligatorie per legge, è fissato il massimale minimo di legge, al di sotto del quale le imprese non possono scendere.**

In ogni caso la parte di risarcimento al terzo che chiede i danni, se eccede il massimale indicato, è a carico dell'assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. •

La franchigia

Il **set informativo**, nella sezione dell'apposita nota informativa precontrattuale, **deve chiaramente avvertire** della presenza di eventuali franchigie, di quale tipo e per quale importo siano presenti nel contratto.

La clausola della franchigia prevede che, a fronte di un premio più basso, l'assicurato è obbligato a sostenere una parte del costo del risarcimento pagato dall'impresa al terzo danneggiato. **La franchigia o scoperto, nelle RC professionali è fissa.**

Esempio: una franchigia fissa di 500 € significa che non saranno rimborsati risarcimenti inferiori a 500 €; mentre a fronte di un risarcimento superiore, come 3.000 euro, la compagnia assicurativa rimborserà solo l'importo eccedente di 500 euro. •



Le esclusioni e le rivalse

Le esclusioni e le rivalse vanno sempre per legge riportate nella nota informativa del fascicolo precontrattuale.

Si tratta di clausole contrattuali che limitano ed escludono la copertura del rischio in determinate circostanze. Di conseguenza le esclusioni e le rivalse limitano il diritto dell'assicurato di ottenere il rimborso del risarcimento pagato a terzi per il danno provocato.

L'entità del premio da pagare di una polizza è strettamente legata all'ampiezza delle sue garanzie e si riduce più clausole di esclusione e di rivalsa sono presenti. •

La durata del contratto

Le polizze Rc professionali sono prevalentemente annuali.

Il professionista che deve stipulare una Rc professionale deve anche tenere presente anche altre importanti indicazioni relative alla durata del contratto. Se il contratto è di durata maggiore di un anno ma è stato stipulato fino al 15 agosto 2009, il cliente può recedere anticipatamente con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza della copertura.

Per i contratti poliennali stipulati dopo il 15 agosto 2009, il cliente può recedere anticipatamente con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza della copertura, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di stipula del contratto.

Nella trasparenza che regola il rapporto tra compagnia assicurativa/broker e cliente, le condizioni contrattuali devono sempre precisare se è previsto il tacito rinnovo o se il cliente può decidere se avvalersene o meno. >>



In caso della formula di tacito rinnovo, **nelle condizioni contrattuali deve essere specificato il termine di preavviso entro il quale poter fare l'eventuale disdetta.** La sospensione della copertura assicurativa scatta qualora non vengano corrisposti i pagamenti dei premi successivi al primo, mediamente dal quindicesimo giorno (o come meglio precisato nel contratto), successivo alla data di scadenza. La polizza viene riattivata alle ore 24.00 del giorno in cui si torna a pagare il premio.

■ ***Il patto di gestione della lite***

Nei contratti di RC professionale occorre prestare attenzione se è presente la clausola relativa al **“patto di gestione della lite”** che assegna alla compagnia di assicurazioni la gestione dell'eventuale lite che si possa verificare in sede giurisdizionale o stragiudiziale con il terzo danneggiato, relativamente ai soli e specifici rischi coperti dalla polizza.

Se il professionista viene citato in giudizio per un danno che ritiene non esista o non sia dovuto alla tua condotta professionale, la compagnia di assicurazione deve fornire al proprio assicurato una prestazione di assistenza legale in aggiunta alla garanzia assicurativa o gli deve comunque fornire i mezzi più adatti per gestire la lite. •



About us

Assaperlo.com è il primo network digitale che offre assicurazioni e servizi su misura per il consumatore finale.

Assaperlo.com è un progetto di **Assigeco**, conosciuto **intermediario assicurativo** indipendente presente sul **mercato da oltre 40 anni**. **Assaperlo.com** è stato creato con l'intento di abbinare il mondo assicurativo a quello dei servizi alla persona per soddisfare le esigenze quotidiane di tutti. Il **network digitale** vanta la presenza di attori leader del settore e una tecnologia di nuova generazione che garantisce all'utilizzatore di accedere in **modo semplice e veloce** a tutte le informazioni e di completare il suo acquisto con **una sola esperienza digitale**.

Assigeco s.r.l. è una delle principali società indipendenti di brokeraggio assicurativo italiano. Con sede a Milano, Assigeco, è oggi tra i più importanti Wholesale e Coverholder dei Lloyd's.

La società collabora con oltre **300 intermediari nazionali** e vanta un' **ampia offerta di soluzioni e servizi** di sottoscrizione assicurativa per aziende, enti pubblici e liberi professionisti.





Zero Impact[®]
web site

assaperlo.com

certificato Zero Impact web site

Le emissioni derivanti dalle vostre visite verranno *compensate con la creazione e tutela di aree boschive in crescita nel Parco del Ticino.*

assaperlo!

Il primo network digitale
che offre assicurazioni e servizi
su misura per te

Assicurazioni Professionali

ASSICURAZIONI

Salute / Viaggi / Casa / Auto

SERVIZI

Noleggio auto / Animali / Casa

Viaggi / Servizi per auto / Nutraceutica

Protezione digitale / Software Superbonus 110%

Ordina online su assaperlo.com

vivi con serenità il tuo acquisto online grazie a un'assistenza
dedicata che ti supporta per qualsiasi tua esigenza!



02 83 62 34 17 - 02 83 59 58 63

assaperlo@assigecosolutions.com

*Consigli per una scelta consapevole
di una polizza di responsabilità civile professionale
per il medico e il personale sanitario non medico*

assaperlo!

Per maggiori informazioni
sul nostro network digitale

assaperlo.com

facebook

linkedin

youtube

telegram

info@assaperlo.com

+39 025821041

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

AssigecoLive S.r.l. – Via C. Crivelli 26 – 20122 Milano

*Società iscritta alla Sez. E del RUI IVASS n. E000624853 – del 22.03.2019
e-mail Pec: info@pec.assigecolive.it*

*Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere controllati
visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)*

